

Imprese. Secondo l'orientamento del tribunale di Catanzaro non può essere estesa la disciplina delle società di persone

Soci di Srl, no al recesso per giusta causa

La riforma del 2003 ha costruito per queste compagini un apparato normativo autonomo

Il socio di società a responsabilità limitata non può esercitare il diritto di recesso «per giusta causa», dal momento che non può essere estesa alla società a responsabilità limitata la regola in tema di recesso per giusta causa recata, in materia di società di persone, dall'articolo 2285, comma 2, del codice civile.

È quanto deciso dal tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 21 novembre 2017. La decisione della corte calabrese si fonda sull'idea che la «complessiva disciplina» dettata dal legislatore della riforma del diritto societario (il Dlgs 6/2003), «ha costruito», con riferimento alla società a responsabilità limitata, «un apparato normativo tendenzialmente chiuso ed autonomo» rispetto a quello delle società di persone e della società per azioni.

La «disciplina specifica del recesso» dalla Srl risulta infatti ben definita nell'articolo 2473 del Codice civile, «sia per quanto riguarda le cause legittimanti che le modalità di liquidazione della quota del socio receduto», cosicché non è possibile applicare analogicamente la normativa dettata per altri tipi societari.

Nel caso concreto, si è dunque discusso dell'illegittimità del diritto di recesso esercitato dal socio di una Srl, con riferimento alle modalità e alle forme utilizzate per l'esercizio del recesso e alle motivazioni alla base della decisione di recedere, con la conseguenza che, essendo il recesso considerato illegittimo, ne derivava che il socio non avrebbe mai perso tale sua qualità.

Era accaduto, in particolare, che il socio in questione aveva notificato alla società una lettera nella quale aveva comunicato il proprio recesso, senza però rispettare il termine di preavviso di centottanta giorni previsto dalla legge, e senza esplicitare alcuna motivazione. Solo successivamente aveva addotto, a integrazione della sua dichiarazione, una contestazione circa la gestione «poco chiara» della società e circa comportamenti degli organi societari che, a suo dire, avrebbero leso l'onore, la reputazione e la dignità di soggetti strettamente legati alla persona del socio recedente. Il tribunale di Catanzaro ha rilevato, da un lato, che queste argomentazioni non potevano esser fatte rientrare nell'ambito delle ipotesi per le quali la legge (il già menzionato articolo 2473 Cc) consente l'esercizio del diritto di recesso e, d'altro lato, che nello statuto della società dalla quale il recesso era stato esercitato non erano indicate cause «convenzionali» di recesso (e cioè cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge), tenuto conto che il regolamento sociale rimandava «alle sole ipotesi legali».

Il legislatore ha infatti previsto una serie di ipotesi «legali» di recesso: la facoltà di uscire dalla società per unilaterale volere dei soci di Srl gli compete quando «non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società» o una «rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci».

Inoltre, se lo statuto lo consente, il socio di Srl può esercitare il recesso ad nutum, vale a dire «in ogni momento», dando però «un preavviso di almeno centottanta giorni» (articolo 2473, comma secondo, del codice civile), «termine che può essere allungato con previsione statutaria, ma non abbreviato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

L'ECCEZIONE Solo se lo statuto lo consente è possibile esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 180 giorni